

Art. 80

Le Camere autorizzano con legge **la ratifica**¹ dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.

¹ Una legge internazionale, seppur firmata da rappresentanti del Governo italiano, non diventa esecutiva se il Parlamento non la recepisce (rende applicabile) con legge nazionale.